



SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Finanze

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (Atto Governo 276)

10 luglio 2025

Sommario

Premessa.....	3
I contenuti essenziali dello schema di d.lgs. attuativo degli articoli 13 e 14 della Delega	6
Osservazioni e proposte allo schema di d.lgs. di attuazione dell'art.14 della Delega	7
<i>Traccia per una norma istitutiva della compartecipazione comunale a tributi erariali sulle attività economiche (in ipotesi pari a circa 1 mld. di euro)</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4 - Perimetro della definizione agevolata dei tributi degli enti territoriali</i>	<i>9</i>
<i>Art. 4 - Proposta di emendamento - Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali</i>	<i>9</i>
<i>Proposta reinserimento articolo - Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza».....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 6 – Modifica - Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</i>	<i>11</i>
<i>Art. 9 – Modifiche alla disciplina dell'accertamento esecutivo in materia di tributi locali – Riduzione tempi di avvio riscossione coattiva</i>	<i>11</i>
<i>Art. 11 - Proposta di emendamento sostitutivo - Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 - Inserimento “Città metropolitane” tra i soggetti attivi dell'IPT.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 – Ampliamento margini prelievo IPT</i>	<i>13</i>
<i>Proposta reinserimento articolo – Istituzione del tributo sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale a favore delle Città metropolitane</i>	<i>14</i>
<i>Art. 26 - Semplificazione in materia di imposta municipale propria.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 28 - Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti – TARI</i>	<i>17</i>
<i>Art. 28 - Tari corrispettiva. Riscossione da parte dei gestori del servizio rifiuti</i>	<i>17</i>
<i>Art. 28 - Scelta del metodo normalizzato nella TARI</i>	<i>17</i>
<i>Art. 30 - Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale</i>	<i>18</i>
<i>Art. 31 - Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF per le province e per le città metropolitane</i>	<i>18</i>
<i>Art. 31 – Criteri per la dinamicità della compartecipazione</i>	<i>19</i>
<i>Art. 31 – Ampliamento dei limiti dell'aliquota RCauto in capo agli enti locali</i>	<i>19</i>
<i>Art. 31 – Disciplina dell'erogazione del fondo da compartecipazione</i>	<i>20</i>
<i>Proposta reinserimento articolo - Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli enti territoriali alle regioni e agli enti locali</i>	<i>20</i>
<i>Proposta reinserimento articolo - Estensione della compensazione tra crediti e debiti dello stesso ente locale</i>	<i>21</i>
Proposte aggiuntive al testo presentato.....	21
<i>Art. XX – Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP).....</i>	<i>21</i>
<i>Canone servizi telecomunicazioni (cavi e condutture)</i>	<i>22</i>
<i>Canone infrastrutture di telecomunicazione (antenne)</i>	<i>22</i>
<i>Altre modifiche al Canone unico (L. 160/2019).....</i>	<i>24</i>
<i>Definizione di abitazione principale ai fini IMU</i>	<i>25</i>
<i>Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022</i>	<i>25</i>
<i>Norme sul potenziamento dei recuperi di entrate e sulla partecipazione comunale all'accertamento</i>	<i>26</i>
<i>Modalità di devoluzione delle sanzioni per irregolarità catastali ex d.lgs. n. 23/2011</i>	<i>27</i>
<i>Gestione delle rateazioni per crediti di importo inferiore ai 1.000 euro.....</i>	<i>27</i>
<i>Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali</i>	<i>28</i>
<i>Capacità operativa dedicata da parte dell'Agenzia delle entrate</i>	<i>31</i>
<i>Terreni agricoli ricadenti in aree montane</i>	<i>31</i>
<i>Art. XX - Assoggettamento IMU dei fabbricati con rendita impugnata</i>	<i>32</i>

Questo documento riproduce con qualche aggiornamento il documento presentato alla Conferenza unificata convocata in sede tecnica qualche settimana fa per l'avvio dell'esame dello schema di decreto legislativo sulla fiscalità degli enti territoriali in attuazione dell'articolo 14 della Delega fiscale (legge 111/2023).

Preme sottolineare che il confronto nel merito presso la Conferenza è consistito in una sola riunione istruttoria tecnica e non è stata ancora convocata altra riunione per l'esame delle proposte di modifica.

ANCI ritiene che l'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo possa e debba costituire un passaggio prezioso per assicurare quegli elementi di coerenza e completezza nell'attuazione di principi di delega che non appaiono allo stato attuale adeguatamente osservati e sarebbe opportuno attendere l'esito di confronto in sede di Conferenza per l'espressione dell'eventuale intesa prima di concludere l'esame parlamentare.

Premessa

Le disposizioni contenute nello schema proposto recano correzioni – in qualche caso di rilievo – di alcuni istituti della fiscalità locale (ved. sintesi al par. successivo). Non sono però recepiti gli aspetti di maggior incidenza sulla revisione del sistema fiscale comunale, finalizzati a rafforzare l'autonomia e la capacità di finanziamento degli enti locali ed è contenuta una disposizione riguardante il sistema regionale che impatta sugli enti locali su cui Anci manifesta una netta contrarietà.

Peraltro, i principi di delega dell'art. 14 che devono essere considerati ai fini di una più completa attuazione della legge 111/2023, mostrano con chiarezza un orizzonte più ampio di quanto contenuto nello schema richiedendo:

- 1) avvicinamento del sistema fiscale degli enti locali ai principi costituzionali;**
 - 2) recupero di un accettabile grado di manovrabilità delle entrate tributarie;**
 - 3) ampliamento e semplificazione della strumentazione disponibile per la gestione, i controlli e la riscossione delle entrate.**
- A questi punti si aggiunge, sulla base dello schema presentato, l'ulteriore argomento:
- 4) netta contrarietà alle modalità di attuazione della nuova **compartecipazione IRPEF regionale** che comprenderebbe l'assorbimento di importanti quote di trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento di funzioni fondamentali dei Comuni in campo sociale, scolastico e di trasporto pubblico locale.**

Per quanto riguarda il punto 1 (art. 14, comma 1, lett. b e c), **è indubbia l'assenza nel nostro ordinamento di una “compartecipazione” al gettito dei tributi erariali**, espressamente menzionata tra forme di finanziamento degli enti locali dallo stesso art. 119, e argomento di principale importanza delle richieste formulate dall'Anci in fase di confronto istruttorio.

L'introduzione di una compartecipazione appare quindi un obiettivo essenziale, che dovrebbe essere preso in seria considerazione. Tale nuova forma di entrata, da considerarsi come un pilastro del finanziamento ordinario degli enti locali, fornirebbe un margine di flessibilità a fronte delle rigidità dei bilanci locali e potrebbe essere declinata con riferimento a gettiti statali diversi, dall'Iva alle imposte sulle imprese e sulle attività economiche, considerato il rilevante ruolo dei sindaci nel sostegno alla promozione e allo sviluppo del territorio.

L'Anci ritiene **preferibile orientare la compartecipazione comunale su cespiti collegati alle attività economiche**, al fine di collegare il prelievo con le funzioni di sostegno allo sviluppo locale svolte dai Comuni, sia in termini diretti che di concorso alla creazione di un ambiente favorevole alle attività economiche nei rispettivi territori. Le fonti statali su cui fare leva possono essere individuate tra l'IRES – l'imposta sui redditi di impresa – l'ultimo stadio dell'Iva, che accentua l'attenzione sui consumi finali, l'IRAP che ha il pregio di una base imponibile più ampia dell'IRES.

Le difficoltà di territorializzazione di queste tipologie di gettiti possono essere superate attraverso ripartizioni basate su indicatori stabili, in parte di natura territoriale e in parte di natura solidaristica. Quest'ultimo aspetto deve in ogni caso essere assicurato, in considerazione della forte differenziazione delle basi imponibili che è una caratteristica strutturale dei nostri territori.

Nella seconda parte di questo documento si riporta una traccia per la formulazione di una compartecipazione comunale a gettiti erariali, che era stata inserita – in forma di disposizione programmatica – in una precedente versione dello schema di decreto attuativo e che ora risulta espunta.

Per quanto riguarda il punto 2, il comma 1 dell'art. 14, alla lett. e), richiede espressamente la **salvaguardia della manovrabilità del prelievo**, quale essenziale aspetto dell'autonomia tributaria locale, **che deve assicurare non l'astratta modificabilità delle aliquote o tariffe, ma anche la loro effettiva possibilità di variazione soprattutto alla luce dei continui compiti di vari natura che il legislatore sia esso statale che regionale assegna ai Comuni in ogni settore senza alcun finanziamento**.

Tale possibilità è nei fatti venuta meno per la gran parte dei Comuni con le manovre finanziarie dello scorso decennio, che a fronte di maggiori margini formali di variabilità delle aliquote (almeno nel caso dei Comuni) hanno determinato tagli drastici dei trasferimenti e costretto gli enti a sistematici aumenti compensativi del prelievo autonomo. Nel caso delle Province e delle Città metropolitane questo “scambio” è stato, se possibile, ancor più drastico ed è stato ufficializzato in conti governativi tendenti a dimostrare la sostenibilità dei tagli con la collocazione al livello massimo del prelievo sui tributi propri (in particolare *automotive* e TEFA-rifiuti).

È oggi evidente che **la massima parte dello sforzo fiscale esercitato dagli enti locali è impiegato in modo distorto per il finanziamento del livello “normale” delle proprie funzioni fondamentali**. Questa rigidità dovrebbe essere rimossa con adeguati interventi in sede di attuazione della Delega: oltre all'introduzione di una compartecipazione, con effetti indiretti sulla manovrabilità dei tributi propri, l'ampliamento delle facoltà di fissazione di aliquote e tariffe in aggancio con una nuova fonte di entrata, così da recuperare margini di effettiva discrezionalità (sia al rialzo che al ribasso) e questo anche in considerazione della continua assegnazione di compiti onerosi a carico dei Comuni che non vedono alcuna copertura.

Per quanto riguarda il punto 3, l'ampliamento degli strumenti di gestione e riscossione delle entrate dovrebbe, in primo luogo, poter contare su talune soluzioni che Anci aveva già sottoposto all'attenzione del Governo, in occasione dell'intesa sui precedenti decreti legislativi di attuazione di altri punti della Delega. Ci riferiamo in particolare alle disposizioni proposte presso la Conferenza unificata che dovrebbero trovare la loro corretta collocazione nell'attuazione dell'art. 14 della Delega, come peraltro concordato in sede di intesa sui precedenti decreti delegati presso la Conferenza.

Per quanto riguarda il punto 4), l'articolo 30 dello schema di decreto attuativo della delega fiscale istituisce la nuova compartecipazione regionale al gettito Irpef. Il nuovo

tributo regionale interverrebbe in sostituzione degli attuali trasferimenti contenuti in fondi statali.

L'ANCI ribadisce in proposito la più netta contrarietà alla devoluzione alle Regioni di fondi statali che sono destinati al finanziamento di funzioni fondamentali dei Comuni, con particolare riferimento a servizi scolastici, sociali e di trasporto pubblico comunale. È stata, in particolare, evidenziata un'inammissibile ingerenza nelle funzioni esclusivamente statali di determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 117 COST, comma secondo, lett. p), nonché l'ingiustificata alterazione delle fonti di finanziamento essenziali degli enti locali indicate dall'articolo 119, primi tre commi, della Costituzione che individua esclusivamente quali fonti di finanziamento delle funzioni pubbliche i tributi propri, le compartecipazioni ai tributi erariali e i fondi perequativi.

ANCI ritiene che, nel caso delle funzioni fondamentali comunali, l'unica modalità costituzionalmente conforme per attuare una fiscalizzazione è di effettuarla nei confronti dei Comuni in quanto titolari delle relative funzioni, assicurando così i principi di autonomia e di responsabilità.

La norma in questione non rispetta tale vincolo prefigurando nell'adozione del DPCM la fiscalizzazione di fondi statali che finanziano funzioni fondamentali dei Comuni, che vanno invece esclusi e semmai fiscalizzati a favore di una compartecipazione comunale.

Nella Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. si afferma poi che la fiscalizzazione dei trasferimenti alle Regioni si limiterà – per quello che riguarda i riflessi sulle funzioni fondamentali locali – al solo Fondo TPL, per un ammontare di circa 5 mld. di euro, di cui si stima 2,6 mld. di diretta rilevanza per le città medie e grandi che esercitano direttamente il servizio di trasporto locale.

Si deve osservare, tuttavia, che questa indicazione “tecnica”, non ha fondamento nell'attuale formulazione dell'art. 30. Pertanto, in assenza di una più precisa perimetrazione, tra i trasferimenti che potrebbero essere assorbiti dalla compartecipazione possono rientrare anche le ingenti quote (circa 2,3 miliardi di euro) destinate alle funzioni fondamentali dei Comuni in materia scolastica e sociale. L'indicazione delle risorse da fiscalizzare dovrebbe quindi esplicitamente risultare dalla norma primaria, senza la quale la mancata fiscalizzazione di taluni fondi può essere contestata dalle Regioni in quanto non coerente con la legge.

La proposta di modifica del d.lgs. n. 68/2011, formulata ad emendamento all'art. 30 dello schema di d.lgs. (riportata nella seconda parte di questo documento), punta invece ad escludere esplicitamente dalla fiscalizzazione i trasferimenti destinati alle funzioni fondamentali degli enti locali, così da evitare ogni equivoco e ogni conseguente rischio di illegittimità rispetto ad eventuali limitazioni adottate per via amministrativa.

In mancanza di un intervento su questi aspetti della compartecipazione, ANCI sarà costretta a promuovere un giudizio sulla legittimità costituzionale del dispositivo.

A conclusione di premessa, si osserva infine che non sono considerate alcune disposizioni di “sistema” che già si è avuto occasione di presentare in altri veicoli normativi, ma che troverebbero nello schema in esame il loro naturale “ambiente normativo”. Si tratta in particolare di:

- incentivazione di interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali con la mitigazione dell'accantonamento al FCDE. Anci ritiene che con il consenso di tutti i soggetti preposti al governo delle regole finanziarie sia oggi doveroso **consentire il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei risultati dell'ultimo anno** di consuntivo, incentivando così l'adozione di programmi efficaci di recupero delle entrate (su questo punto è in corso un lavoro istruttorio con la Ragioneria generale e il Dipartimento delle Finanze, presso il Tavolo tecnico istituito dal co. 795 della Legge di bilancio 2025);

- **definitiva revisione del sistema di incentivi al personale impiegato nei recuperi di entrate**, dopo la sentenza della Corte dei conti Lombardia n.113/2024 e l'intervento migliorativo recato dal comma 779, art. 1, della legge di bilancio per il 2025;
- interventi di **monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022**, che ha ridefinito l'accesso all'esenzione per abitazione principale. Si osserva in proposito che i numerosi interventi di detassazione di cespiti già imponibili ai fini dell'IMU (abitazione principale, alloggi sociali, canoni concordati e comodati, cd "imbullonati", ecc.) hanno comportato in molti casi un ristoro erariale basato sulla fotografia dei gettiti al momento della detassazione, mentre i fenomeni alla base della detassazione stessa hanno poi avuto dinamiche anche significative che hanno comportato minori introiti non compensati;
- **modifiche alla disciplina del Canone unico** (L. 160/2019), che sin dalla sua istituzione ha presentato delle rilevanti criticità, tra cui l'interpretazione restrittiva della norma che indica, al tempo stesso, un orizzonte di invarianza del gettito rispetto ai preesistenti prelievi e la facoltà degli enti locali di variare le tariffe;
- nella attuale bozza di decreto attuativo è stata opportunamente reintrodotta la proroga dell'incentivazione al 100% della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali. A tale norma si deve **aggiungere l'estensione del perimetro della compartecipazione ai recuperi** su segnalazione comunale che l'Agenzia delle entrate effettua **sulla base dei dispositivi bonari** (solleciti informali, inviti al ravvedimento), che sono strumenti sempre più utilizzati in luogo dell'emissione di avvisi di accertamento formali (oggi gli unici su cui si applica l'incentivo a favore dei Comuni).

Evidenziati in sintesi gli aspetti principali, Anci sottolinea che una indicazione chiara da parte del Governo su questi punti è condizione preliminare per avviare il confronto per l'intesa appena avviata in sede di Conferenza unificata anche sugli altri istituti disciplinati.

I contenuti essenziali dello schema di d.lgs. attuativo degli articoli 13 e 14 della Delega

I principali contenuti dello schema recentemente passato al vaglio del Consiglio dei ministri sono di seguito riportati in sintesi.

- 1) **Adempimento spontaneo degli obblighi tributari e in generale introduzione di strumenti deflativi del contenzioso**, nell'ottica di una maggiore tutela del contribuente ma, allo stesso tempo di strumenti utili ai Comuni in qualità di enti impositori, a incrementare la riscossione delle proprie entrate (avvisi bonari, lettere di compliance, riduzione di aliquote e tariffe in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente).
- 2) Introduzione della **facoltà per gli enti locali di prevedere direttamente ed entro determinati limiti, tipologie di definizione agevolata** in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali, non solo per le entrate tributarie ma anche per le entrate di natura patrimoniale.
- 3) **Riforma dell'attuale disciplina dell'albo dei soggetti privati, abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione**, nonché le attività propedeutiche a tali attività, delle entrate delle regioni e degli enti locali.
- 4) **Semplificazioni della procedura di riscossione** tramite l'atto di accertamento esecutivo, tra le quali è stata però espunto l'accorciamento dei tempi per l'avvio delle azioni esecutive.
- 5) Incentivazione della **partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali**, nella misura del 100% per gli anni dal 2025 al 2027.
- 6) **Revisione della disciplina sanzionatoria** ed in particolare il miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie.

- 7) **Semplificazione in materia di IMU**, con la previsione che la dichiarazione deve essere presentata per l'accesso alle agevolazioni.
- 8) **TARI** non vengono introdotte novità di merito, ma:
 - **la disciplina della TARI viene riassunta nella normativa tributaria**, inglobando norme recate dal Codice ambiente e da altri provvedimenti, generando così maggiore certezza di applicazione
 - **il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti viene spostato al 31 luglio**, a partire dall'anno 2026
- 9) **Città metropolitane e Province:**
 - Introduzione di una **compartecipazione all'IRPEF, sostitutiva** della quota "di base" dell'imposta su RCauto (corrispondente all'aliquota del 12,5%)
 - **Territorializzazione dell'IPT** (Imposta provinciale di trascrizione), ponendo gli obblighi di pagamento verso la Città metropolitana o la Provincia in base alla sede operativa e non alla sede legale.
 - **NON è stato mantenuto il dispositivo**, pur concordato in sede di confronto tecnico, **che istituisce un'addizionale portuale e aeroportuale a favore delle Città metropolitane**, nonostante la previsione - inattuata - già presente nel d.lgs. 68/2011, reiterata con il comma 2 dell'articolo 14 della legge di delega, di cui lo schema di d.lgs. in esame dovrebbe costituire attuazione.

Osservazioni e proposte allo schema di d.lgs. di attuazione dell'art.14 della Delega

Traccia per una norma istitutiva della compartecipazione comunale a tributi erariali sulle attività economiche (in ipotesi pari a circa 1 mld. di euro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita una compartecipazione dei comuni al gettito dei seguenti tributi:
 - a) IRES, nella misura del *** %;
 - b) Imposta di registro sulle transazioni e i contratti immobiliari, nella misura del *** %;
 - d) l'imposta sostitutiva sui redditi da lavoro autonomo, nella misura del *** %
 - c) IRAP, nella misura del *** %.
2. Il gettito della compartecipazione di cui al comma 1 è determinato sulla base degli importi dei tributi ivi indicati, registrati nell'anno precedente dal sistema informativo della fiscalità (Dipartimento delle Finanze del Mef).
3. Il riparto del gettito tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) sostituzione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per un importo non inferiore al 20 per cento del valore attualmente richiesto a ciascun comune;
 - b) sostegno allo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni delle aree interne in spopolamento con popolazione non superiore a 10mila abitanti, per un importo pari al 10 per cento del totale;
 - c) sostegno allo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni in crisi finanziaria non beneficiati dai contributi pluriennali relativi all'art. 43 dl 50/2022 e commi 567 e successivi della legge di bilancio 2022, e comunque tenendo conto dei contributi ricevuti per analoghe motivazioni a decorrere dal 2021, per un importo pari al 10 per cento del totale;
 - d) la restante quota del gettito è ripartita sulla base di indicatori diretti o indiretti di territorializzazione dei gettiti di cui al comma 1 e di indicatori relativi alla carente capacità di spesa e dotazione di servizi pubblici locali.

4. Il riparto è disposto su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, mediante decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
5. Per gli anni 2026 e 2027 il valore complessivo della compartecipazione spettante ai comuni è fissato sulla base del provvedimento relativo all'anno 2026. A decorrere dal 2028, ferme restando le misure di compartecipazione di cui al comma 1, l'importo assegnato è determinato in relazione al gettito registrato nell'anno precedente.
5. L'erogazione della compartecipazione spettante a ciascun Comune, al netto della quota sostitutiva di cui alla lettera a) del comma 3, avviene in 4 rate annuali di cui le prime tre scadenti al 31 gennaio, 30 aprile e 31 luglio dell'anno di riferimento, determinate in proporzione all'assegnazione relativa all'anno precedente e l'ultima entro il 31 ottobre, a conguaglio sulla base dei dati definitivi del gettito incassato.

Art. 4 - Perimetro della definizione agevolata dei tributi degli enti territoriali

Al comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio”.

Motivazione

L'attuale formulazione dell'art. 4 pur prevedendo la possibilità di disporre la definizione agevolata anche degli accertamenti già impugnati nulla dispone in merito agli effetti sul contenzioso tributario delle domande di definizione presentate dal contribuente. Al fine di evitare la prosecuzione dei giudizi con riferimento agli accertamenti oggetto di definizione agevolata, l'emendamento proposto disciplina gli effetti sul processo tributario della domanda di definizione. L'emendamento ripropone quanto già previsto dall'art. 13, comma 2, legge 289/2002.

Art. 4 - Proposta di emendamento - Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali

La norma non prevede la sospensione dei termini processuali. Con la definizione agevolata statale (commi 186-202, legge 197/2022) era previsto un periodo di sospensione dei termini processuali (ad esempio per appellare). È necessario prevederlo anche qui, con l'indicazione di un termine massimo.

Proposta di emendamento

All'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

“2-bis. Nel caso di definizione agevolata delle liti pendenti prevista autonomamente dall'ente impositore, si determina una sospensione di 6 mesi dei termini processuali decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell'ente”.

Proposta reinserimento articolo - Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza».

La disposizione è stata stralciata dal presente provvedimento, ma è necessario reintrodurla anche alla luce dell'estensione operata nel recente schema di ddl recante la proroga della delega al Governo per la riforma fiscale che, nella sua formulazione entrante al Consiglio dei Ministri, prevede la possibilità di estendere la disciplina del trattamento dei debiti tributari, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche ai tributi delle regioni e degli enti locali.

Pertanto, si chiede di reintrodurre la seguente disposizione:

Art. X - Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza»

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 23, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate-Riscossione» sono inserite le seguenti: «e agli enti pubblici territoriali», dopo le parole: «del debito» sono inserite le seguenti: «inerente ai tributi» e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni l'accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;

b) all'articolo 63:

- 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e di quelli degli enti pubblici territoriali»;
 - 2) al comma 2, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni l'accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;
 - 3) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «l'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «le regioni e gli enti locali» e, al terzo periodo, dopo le parole: «Per l'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «le regioni e gli enti locali»;
 - 4) al comma 4, alinea, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali», dopo le parole: «l'adesione» sono inserite le seguenti: «di tali creditori» e, alla lettera d), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;
 - 5) al comma 5, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;
 - 7) al comma 6, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;
 - 8) al comma 8, dopo le parole «alle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, alle regioni e agli enti locali»;
- c) all'articolo 64-bis, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e dalle regioni nonché dagli enti locali»;
- d) all'articolo 88:
- 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e dalle regioni nonché dagli enti locali»;
 - 2) al comma 3, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «della predetta amministrazione,» sono inserite le seguenti: «regioni e degli enti locali»;
 - 3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «della predetta amministrazione,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;
 - 4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «agli uffici competenti» sono inserite le seguenti: «delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie» e dopo le parole: «del debitore» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché a ciascuna regione e a ciascun ente locale, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.» e, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonché delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, è presentata: a) per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale; b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi; c) per gli enti pubblici territoriali, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1; d) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale.»;
 - 5) al comma 6, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i tributi delle regioni e degli enti locali il voto sulla proposta è espresso, ai sensi dell'articolo 107, dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;

- e) all'articolo 245, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «della predetta amministrazione,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;
- f) all'articolo 284-bis dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Relativamente ai tributi delle regioni e degli enti locali, le proposte di cui al comma 1 sono in ogni caso presentate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni cui il pagamento di tali tributi è dovuto indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.».

Art. 6 – Modifica - Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

All'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente (parti modificate evidenziate in grassetto):

“a) dopo il comma 790 è inserito il seguente:

«790-bis. **Nel caso in cui** il versamento di una o più entrate degli enti locali sia effettuato attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e **la gestione** delle medesime entrate sia **affidata in concessione** a un soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le relative somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, **previa intesa** presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I soggetti affidatari emettono, entro il giorno 10 di ciascuna mensilità, fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati dalla piattaforma PagoPA nel mese precedente, corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza, **ovvero alle contestazioni conseguenti ai controlli di propria competenza**. Il riversamento delle somme spettanti ai soggetti affidatari, relative a entrate riscosse **attraverso** altri canali di pagamento, **resta** disciplinato dal comma 790.”.

Motivazione

L'attuale formulazione della norma di cui alla lett. a), art. 1 dell'articolo 6 si presta a qualche incertezza interpretativa. L'obiettivo della lettera a) è l'individuazione di un dispositivo specifico per assicurare il puntuale pagamento dei compensi dovuti dall'ente locale al soggetto affidatario della gestione di entrate i cui incassi avvengano attraverso il sistema PagoPA. Le fattispecie in cui l'incasso avviene attraverso altri canali di pagamento sono già indicate nel vigente comma 790 della legge 160/2019. Ai fini proposti dalla norma in esame, appare opportuno:

- chiarire che si tratta di soggetti gestori non dell'incasso ma delle attività questo preordinate e in regime di concessione, essendo pacificamente escluso – salvi casi particolari e residuali – l'incasso diretto da parte dei soggetti concessionari/affidatari;
- prevedere l'intesa presso la Conferenza Stato-Città;
- menzionare l'eventualità di contestazioni derivanti dai controlli delle fatture che restano ovviamente in capo agli enti locali, così da non dare l'impressione di meccanismi automatici non governabili.

Art. 9 – Modifiche alla disciplina dell'accertamento esecutivo in materia di tributi locali – Riduzione tempi di avvio riscossione coattiva

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

“b) alla lettera b), al terzo periodo, le parole “centottanta giorni” sono sostituite dalle parole “novanta giorni” e le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni” Conseguentemente, le successive lettere b), c), d) ed e) sono ride nominate in c), d), e) ed f).

Relazione illustrativa

La modifica proposta è finalizzata a ridurre i termini di sospensione dell'esecuzione delle misure di riscossione coattiva previsti dall'articolo 1, comma 792, lettera b), della legge n. 160 del 2019.

In particolare, la proposta riduce:

- *da centottanta a novanta giorni il periodo di sospensione dell'esecuzione decorrente dall'affidamento del carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata;*
- *da centoventi a sessanta lo stesso periodo nel caso in cui il soggetto incaricato della riscossione sia lo stesso che ha notificato l'avviso di accertamento.*

La riduzione dei suddetti termini, peraltro condivisa in sede di confronto tecnico con il Dipartimento delle Finanze, è volta ad accelerare l'attivazione delle procedure esecutive, nella consapevolezza che la tempestività dell'azione di riscossione costituisce un presupposto essenziale per garantire l'effettiva capacità di recupero delle entrate tributarie e patrimoniali da parte degli enti locali.

Art. 11 - Proposta di emendamento sostitutivo - Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “33 per cento” sono sostituite dalle parole “80 per cento”;
 - b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il riconoscimento di cui al periodo precedente si applica in relazione agli avvisi di accertamento e agli altri atti di recupero emessi dall’Agenzia delle entrate a seguito di segnalazione comunale, ivi compresi i versamenti sollecitati e le lettere di compliance cui consegua il ravvedimento operoso da parte del contribuente.”.
2. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, la quota di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è elevata al 100 per cento.

Motivazione

La modifica proposta ha un duplice scopo. In primo luogo, stabilire una quota di compartecipazione comunale a regime dell’80% sui recuperi effettuati dall’Agenzia delle entrate sulla base di segnalazioni qualificate comunali (co. 1, lett. a) e co. 2), fermo restando il valore del 100% già indicato dalla bozza di decreto legislativo per gli anni 2025, 2026 e 2027. In secondo luogo, viene ampliato il perimetro delle forme di recupero che possono essere innescate dalle segnalazioni dei Comuni: attualmente i recuperi si limitano ai casi in cui l’Agenzia notifica un formale avviso di accertamento; con la modifica proposta i recuperi sono estesi anche ai casi di riscossione derivanti da lettere di compliance e solleciti non notificati, che sono molto frequenti ed ingiustificatamente esclusi dal computo dei recuperi a favore dei Comuni segnalanti.

Art. 25 - Inserimento “Città metropolitane” tra i soggetti attivi dell’IPT

All’articolo 25, comma 1, prima della lettera a), Inserire la seguente:

“0a) nei commi da 1 a 4, le parole “le province”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole “le province e le città metropolitane” e in tutto l’articolo, la parola “provincia” è sostituita, ovunque ricorra, dalle parole “provincia o città metropolitana”

Inoltre, all’articolo 25 dello schema di decreto legislativo, comma 1, lettere a) ed e), sostituire la parola “provincia” con “provincia o la città metropolitana” e alla lettera g) sostituire la parola “province” con le parole “province e le città metropolitane”.

Motivazione

Le modifiche proposte, di carattere meramente formale, si rendono necessarie per chiarire in modo sistematico i riferimenti ai soggetti attivi dell’Imposta provinciale di trascrizione, che sono sia le Province che le Città metropolitane per i rispettivi territori di pertinenza.

Art. 25 – Ampliamento margini prelievo IPT

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“2. All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole “trenta per cento” sono sostituite dalle parole “cinquanta per cento.””

Motivazione

La proposta concede maggiori margini di manovra nella gestione dell’IPT, i cui valori sono attualmente quasi ovunque fissati ai massimi di legge (a loro volta da ultimo stabiliti con la legge 296/2006), contribuendo a rendere più flessibile il gettito.

Proposta reinserimento articolo – Istituzione del tributo sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale a favore delle Città metropolitane

Art. 25-bis - Tributo sui diritti di imbarco

1. A decorrere dall’anno 2026, le città metropolitane possono istituire, con regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un tributo:

a) sui diritti di imbarco di passeggeri, pari a euro 1 per passeggero imbarcato sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all’interno del territorio delle città metropolitane;

b) sui diritti di imbarco, pari a euro 1 per passeggero imbarcato presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane.

2. Le delibere regolamentari e di variazione delle tariffe del tributo sono adottate in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Il tributo è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, dalle compagnie aeree e di navigazione che sono responsabili del pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e della presentazione della dichiarazione.

4. I responsabili del pagamento del tributo di cui al **comma 1**, riversano il 60 per cento degli importi incassati alle città metropolitane nel cui territorio è situato l’aeroporto o il porto. Il restante 40 per cento del tributo incassato è versato al bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione prevista dal **comma 6**.

5. Il riversamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il riversamento avviene bimestralmente, entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun bimestre.

6. Il gettito riversato allo Stato, ai sensi del **secondo periodo del comma 4**, è ripartito annualmente sulla base di un decreto del Ministero dell’interno emanato, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che tiene conto delle esigenze di riequilibrio relative alla distribuzione della base imponibile di ciascuna città metropolitana e di rafforzamento della perequazione delle risorse tra i medesimi enti. Non partecipano al riparto, di cui al primo periodo, gli enti che non istituiscono il tributo di cui al **comma 1**, pur in presenza dei relativi presupposti.

7. Almeno il 30 per cento del gettito comunque acquisito da ciascuna città metropolitana, ai sensi dei **commi 4 e 6**, è impiegato da ciascun ente beneficiario per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture che insistono nei territori dei comuni diversi dal comune capoluogo.

8. La dichiarazione di cui al **comma 3**, deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e costituisce l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo.

9. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del quaranta per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. Per l'omesso o parziale riversamento del tributo si applicano le disposizioni ~~dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.~~

10. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dalle città metropolitane che hanno istituito il tributo, alle quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

11. Le città metropolitane possono prevedere, nel regolamento, esclusivamente eventuali esenzioni e riduzioni con particolare riferimento a lavoratori e studenti pendolari o per determinati periodi di tempo, nonché un aumento del tributo fino ad un massimo di 1 euro.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti **commi da 1 a 11** si applicano anche alle città metropolitane delle regioni a statuto speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città metropolitana.

13. Le norme del presente articolo costituiscono la disciplina di riferimento per i comuni che, sulla base degli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, hanno istituito l'addizionale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero, anche disgiuntamente.

14. Il comma 4 dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

Relazione illustrativa

La norma è diretta ad istituire, come previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 111 del 2023, un tributo proprio per le sole città metropolitane destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilità.

In particolare, la disposizione prevede che detti enti locali possono istituire, con regolamento, un tributo sui diritti di imbarco di passeggeri, pari a euro 1 per passeggero imbarcato sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane e sui diritti di imbarco, pari a euro 1 per passeggero imbarcato presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane.

Le delibere regolamentari e di variazione delle tariffe del tributo sono adottate in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La norma prevede che il tributo sia riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, dalle compagnie aeree e di navigazione che sono responsabili del pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento, comunque diversi da quelli relativi alla dichiarazione che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nella norma viene precisato che detta dichiarazione costituisce l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo.

La disciplina del nuovo tributo definisce, altresì, il sistema sanzionatorio; per cui per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'importo dovuto. Occorre precisare che la sanzione relativa alle violazioni concernenti i versamenti è quella prevista dall'art. 12, comma 2 del presente decreto legislativo.

Nel proprio regolamento le città metropolitane possono altresì prevedere eventuali esenzioni e riduzioni con particolare riferimento a lavoratori e studenti pendolari o per determinati periodi di tempo, nonché un aumento del tributo fino a un massimo di 1 euro.

Il riversamento del 60 per cento degli importi incassati alle città metropolitane nel cui territorio è situato l'aeroporto o il porto, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. Il riversamento avviene bimestralmente, entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun bimestre.

Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato alle medesime scadenze al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione. Il 40 per cento del gettito incassato è ripartito annualmente sulla base di un decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza stato-città e autonomie locali, che tiene conto delle esigenze di riequilibrio relative alla distribuzione della base imponibile di ciascuna città metropolitana e di rafforzamento della perequazione delle risorse tra i medesimi enti. Il 30 per cento del gettito comunque acquisito da ciascuna città metropolitana è obbligatoriamente impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture che insistono nei territori dei comuni diversi dal comune capoluogo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città.

Le norme del presente articolo costituiscono la disciplina di riferimento dell'addizionale portuale e/o aeroportuale per i comuni che le hanno istituite in applicazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 43, commi 2 e 8 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ferme restando le misure dell'addizionale previste sulla base degli accordi in questione.

Infine, la norma dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che già prevedeva l'istituzione di un'addizionale aeroportuale delle Città metropolitane, di cui il presente articolo costituisce sostanziale attuazione.

Art. 26 - Semplificazione in materia di imposta municipale propria

Al comma 1, lett.c) le parole “Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.”, sono sostituite dalle parole:

“Con il predetto decreto sono altresì disciplinati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.”

In alternativa: sopprimere il periodo.

Motivazione

La dichiarazione IMU dovrà essere presentata obbligatoriamente a fronte delle agevolazioni previste per legge e/o concesse dai Comuni, e costituisce condizione necessaria a fronte del riconoscimento delle agevolazioni, come previsto nel periodo precedente dello stesso articolo. Pertanto, prevedere con decreto del MEF i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione potrebbe costituire fonte di possibile contenzioso, anche considerando che la norma è chiara nell'individuare i casi in cui sorge l'obbligo dichiarativo. Si propone pertanto di prevedere che i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo o, in alternativa, sopprimere il periodo, in quanto risulta pleonastico.

Art. 28 - Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti – TARI

Al comma 1, lett. d), comma 649-bis, le parole “sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti”, sono sostituite dalle parole “sono escluse dal pagamento della componente tariffaria variabile in proporzione alla quantità dei rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico.”

Motivazione

La proposta si rende necessaria per chiarire che la riduzione della parte variabile della tariffa è concessa in proporzione alla quantità di rifiuti che sono conferiti fuori dal servizio pubblico. La formulazione attuale potrebbe portare all’erronea conclusione che tutta la parte variabile non sia dovuta, anche se il conferimento al di fuori del servizio pubblico riguarda solo una piccola parte di rifiuti.

Art. 28 - Tari corrispettiva. Riscossione da parte dei gestori del servizio rifiuti

All’articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

“j): al comma 691 sono abrogate le parole “anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668,”.

Motivazione

L’emendamento mira a chiarire che la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 può essere riscossa solo dal gestore dei rifiuti. Oggi le norme appaiono contraddittorie, perché il comma 668, disciplinante la tariffa corrispettiva, prevede espressamente che questa è applicata e riscossa dal gestore dei rifiuti, mentre il comma 691, nell’attuale formulazione sembra prevedere la facoltà per il comune di affidare la riscossione della tariffa al gestore.

Oltre alle esigenze di coordinamento delle disposizioni recate dalla legge n. 147 del 2013 occorre anche considerare che il nuovo metodo rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, prevede, ai fini del riconoscimento dei costi per le inesibilità due criteri distinti, per la TARI e la tariffa corrispettiva, che si fondano (correttamente) sull’assunto che il primo prelievo è iscritto nei bilanci comunali (si fa riferimento al FCDE in materia di insoluti) mentre il secondo prelievo è riscosso e gestito dal gestore (si fa riferimento al compimento delle procedure di pignoramento).

Art. 28 - Scelta del metodo normalizzato nella TARI

All’articolo 28 aggiungere il seguente comma

x. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 dopo il comma 652 è inserito il seguente:

“652-bis. Le previsioni di cui ai commi 651 e 652 si interpretano nel senso che il comune può scegliere di dare attuazione alle previsioni del comma 651 o del comma 652 senza la necessità di motivare la decisione.”.

Motivazione

L'introduzione della novella alla Legge n. 147/2013 è necessaria per chiarire in via interpretativa, a fronte di dubbi applicativi sorti nel corso degli anni in alcuni contenzirosi, che i due metodi di applicazione della tariffa della TARI sono alternativi e che l'amministrazione locale ha l'assoluta discrezionalità nel decidere quale attuare senza che ciò richieda alcuna motivazione tecnica.

Art. 30 - Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale

Determinazione dei trasferimenti statali alle Regioni oggetto di fiscalizzazione

All'articolo 30, comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole:

« e le parole “ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni.” sono sostituite dalle seguenti: “esclusi quelli che concorrono al finanziamento di funzioni fondamentali degli enti locali, esercitate direttamente o attraverso loro forme associative, che possono essere fiscalizzati a favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane rispettivamente titolari di tali funzioni, secondo quanto dispone la legge dello Stato.” ».

Motivazione

L'attuale formulazione della norma non distingue, tra i trasferimenti fiscalizzabili delle Regioni, quelli che concorrono al finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni, con la conseguenza di porre l'istituzione della nuova compartecipazione regionale in contrasto con la Costituzione, che all'art. 117, comma secondo, lett. p) individua la determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali quale compito esclusivo dello Stato e all'articolo 119 non menziona tra le fonti di finanziamento essenziali degli enti locali i trasferimenti da parte delle Regioni.

La modifica di seguito proposta interviene sull'art. 7 comma 1 del d.lgs 68/2011 al fine di escludere dal novero dei trasferimenti statali alle Regioni oggetto di fiscalizzazione in attuazione del d.lgs. n. 68/2011 le quote che concorrono al finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Art. 31 - Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF per le province e per le città metropolitane

Le principali problematiche che si ravvisano sulla compartecipazione sostitutiva della quota base dell'imposta RCauto riguardano l'ancoraggio a stime di gettito robuste e alle conseguenti quantificazioni delle aliquote di riferimento. L'attuale quantificazione si basa sul gettito RCauto 2024, il cui valore è riportato alla misura di aliquota del 12,5%, risultandone aliquote di compartecipazione pari a 0,85% per il primo anno di vigenza (2026) e a 0,91% a decorrere dal 2027. La differenza nelle misure di riferimento è riconducibile al fatto che nel primo anno di vigenza gli enti locali continuano a introitare le quote del precedente mese di dicembre. Si osserva che:

- 1) il gettito di riferimento appare sottostimato, sia rispetto ai valori registrati in Siope, sia con riferimento alla dinamica 2025 attualmente osservabile;
- 2) la crescita prevista del fondo alimentato dalla nuova compartecipazione (+2,24% medio annuo) è troppo prudenziale:
 - sia con riferimento alla dinamica prevista delle imposte dirette (+ 2,19% nel 2026 e +3,23% nel 2027 secondo il DEF 2025),
 - sia rispetto ai tassi di crescita prevedibili per i premi RCauto (+3,44% nel 2024, dati Istat/ANIA)

Si determinano così **perdite complessive annue di un certo rilievo**, tra i 40 e i 90 mln. di euro a seconda degli anni e delle stime alternative considerate.

Si ritiene in sostanza necessario:

- a) **rivalutare la base di riferimento** del gettito RCauto, aggiornandola con una stima prudenziiale del 2025, al fine di ottenere una fotografia più realistica del gettito RCauto che lo Stato è destinato ad incassare;

A tal fine si chiede l'apertura di un tavolo di confronto tecnico per la formulazione di nuove quantificazioni ai fini della definitiva emanazione del decreto legislativo

- b) allineamento della **dinamica del fondo** ad un andamento più aderente a quello delle entrate tributarie, attraverso l'utilizzo delle previsioni DEF/Nadef, ovvero attraverso un aggancio automatico al gettito IRPEF effettivo (come riportato di seguito nella proposta di emendamento).

Le modifiche di seguito proposte puntano a: assicurare nel medio periodo un adeguato grado di dinamicità al gettito della compartecipazione in relazione alla dinamica delle basi imponibili e in un quadro di monitoraggio condiviso degli andamenti; una disciplina dell'erogazione periodica del fondo; un più ampio limite dell'aliquota RCauto di pertinenza delle città metropolitane e delle province.

Art. 31 – Criteri per la dinamicità della compartecipazione

Il comma 5 dell'articolo 33 è modificato come segue:

- a) al primo periodo le parole “31 ottobre 2028” sono sostituite dalle parole “31 ottobre 2026” e le parole “31 luglio 2028” sono sostituite dalle parole “31 luglio 2026”;
- b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
“Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, assicurando in ogni caso che, a decorrere dal 2029 gli enti beneficiari della compartecipazione acquisiscano gli incrementi di gettito della compartecipazione medesima derivanti dalla dinamica dell'IRPEF in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare calcolato con riferimento alla quota di compartecipazione vigente al 31 dicembre 2028. Le previsioni degli andamenti della finanza pubblica, con particolare riferimento al gettito dell'IRPEF, tengono conto della disposizione di cui al periodo precedente.”.

Motivazione

La modifica proposta è volta ad anticipare il processo di monitoraggio del gettito dell'istituenda compartecipazione assicurandone una dinamicità temperata, ma con limiti predeterminati anche ai fini della prevedibilità della dimensione del gettito IRPEF da assegnare alle Città metropolitane e alle Province. Si stabilisce, in proposito che gli eventuali incrementi del gettito IRPEF registrati di anno in anno siano attribuiti agli enti locali beneficiari per una percentuale non inferiore al 75%, elemento da considerare ai fini delle previsioni di finanza pubblica.

Art. 31 – Ampliamento dei limiti dell'aliquota RCauto in capo agli enti locali

Al comma 4 sostituire le parole “3,5 punti percentuali” con le parole “5 punti percentuali”.

Motivazione

La proposta concede maggiori margini di manovra nella gestione dell'imposta RCauto, i cui valori sono attualmente quasi ovunque fissati ai massimi di legge, contribuendo a rendere più flessibile il gettito.

Art. 31 – Disciplina dell'erogazione del fondo da compartecipazione

Al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il decreto di cui al periodo precedente assicura comunque che l'erogazione delle somme agli enti aventi diritto avvenga in sei rate bimestrali, in scadenza entro la fine dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, di cui le prime quattro in ragione dei criteri di assegnazione dell'anno precedente ed incrementate della percentuale di aumento complessivo del fondo eventualmente già determinata e le ultime due a conguaglio, sulla base dei criteri da applicare per l'anno in corso.”

Motivazione

La norma chiarisce fin d'ora la necessità di mantenere una scansione bimestrale per le erogazioni del fondo alimentato dalla compartecipazione Irpef delle Città metropolitane e delle Province, in coerenza con il flusso mensile delle acquisizioni dell'attuale gettito dell'imposta RCauto.

Proposta reinserimento articolo - Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli enti territoriali alle regioni e agli enti locali

1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

“2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali delle regioni e degli enti locali derivanti dalla notifica di uno o più atti di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 19 del presente decreto legislativo, nonché di una o più ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nel caso in cui detti enti effettuano la riscossione diretta ovvero l'affidano ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta ferma la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.

2-quater. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-ter.

Relazione illustrativa

La norma in esame modifica l'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo l'applicazione di tale norma anche in caso di emanazione di atti di accertamento esecutivo o di ingiunzioni fiscali da parte degli enti territoriali delle regioni e degli enti locali.

Come noto, il citato articolo 48-bis prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo per importi pari o superiori a cinquemila euro, verifichino se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, il soggetto pubblico sospende il pagamento e il competente agente della riscossione procede al recupero del credito iscritto al ruolo.

La norma in esame, aggiungendo il comma 2-ter, intende consentire l'applicazione della procedura dell'art. 48-bis anche agli enti territoriali alle regioni e agli enti locali che, per la riscossione delle proprie entrate, non si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che non hanno esternalizzato il servizio oppure lo hanno affidato a concessionari diversi e, che, pertanto, non si avvalgono dello strumento del ruolo, ma dell'atto di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale.

Con la modifica in esame, risulterebbe "soggetto inadempiente", ai fini della sospensione del pagamento anche il beneficiario al quale sono stati notificati detti atti, consentendo in tal modo di non procedere al pagamento nei confronti di quest'ultimo.

Il successivo comma 2-quater prevede, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, l'adozione di un regolamento con cui sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-ter.

Proposta reinserimento articolo - Estensione della compensazione tra crediti e debiti dello stesso ente locale

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è aggiunto in fine il seguente comma:

"2-septies. Per le entrate di spettanza dello stesso ente locale, per le quali è ammesso il pagamento mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al presente articolo, la compensazione tra crediti e debiti, anche per annualità differenti, è possibile esclusivamente tra le suddette entrate per importi non superiori a 5.000 euro annui mediante invio telematico all'Agenzia delle entrate. Con forniture separate l'Agenzia delle entrate invia agli enti locali i dati relativi ai modelli di versamento unitario nei quali è stata effettuata una compensazione".

Relazione illustrativa

La norma prevista consente la compensazione tramite F24 anche tra tributi locali dello stesso Ente locale. Attualmente, infatti, l'F24 non ammette la possibilità di utilizzare i codici tributo riferiti ai tributi locali nella voce a credito ma solo a debito.

La soluzione proposta potrebbe accelerare le procedure di rimborso (riducendo il numero delle istanze da lavorare da parte degli uffici comunali) ed eliminare le istanze di riversamento.

Proposte aggiuntive al testo presentato

Art. XX – Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP)

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Gli enti possono altresì rivalutare annualmente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati, considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019".

Motivazione

La proposta prevede un adeguamento delle tariffe del CUP a partire dall'anno 2019. Risulta infatti inadeguato l'attuale dispositivo che prevede la parità di gettito rispetto ai precedenti prelievi, neanche considerando la costante e naturale modifica della base imponibile, che varia in base alle esigenze del territorio e delle attività produttive ed edilizie. Peraltro, il meccanismo della rivalutazione in base all'indice ISTAT è già previsto dalla normativa vigente con riferimento ai cosiddetti "canone reti" e "canone antenne", di cui ai commi 831 e 831-bis, legge 160/2019.

Canone servizi telecomunicazioni (cavi e condutture)

“All’articolo 5, comma 14-quinquies, lettera a) del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole “regolamentari o contrattuali,” sono inserite le parole “*ivi compreso il settore delle telecomunicazioni*”.

Motivazione

La modifica proposta serve a chiarire che nel settore delle telecomunicazioni via cavo il soggetto tenuto a corrispondere il CUP è il soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione permanente del suolo pubblico e che la fattispecie rientra nella previsione della lettera a) dell’art. 5, comma 14-quinquies, dl 146/2021, che commisura il prelievo alle utenze servite dalle società di vendita e non della lettera b) del medesimo articolo, che prevede il pagamento del canone in misura fissa pari ad 800 euro, rivalutati annualmente.

La modifica serve a garantire il gettito da canone da sempre versato dalle società di telecomunicazioni, attraverso una migliore specificazione della norma, così da abbattere comportamenti elusivi, attraverso i quali le società di vendita dei servizi di telecomunicazioni si vorrebbero sottrarre al prelievo, corrispondendo il solo canone fisso per ciascun impianto locale (800 euro annui, ora rivalutato a 940 euro):

Appare evidente che tali società restano le effettive beneficiarie dell’infrastruttura. Il prelievo, che a seguito della separazione ricade oggi sul gestore della rete, deve pertanto restare commisurato alla numerosità delle utenze servite e non può essere ridotto al canone in misura fissa riservato dalla legge (lett. b, comma 831, l. 160/2019) alle “aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità”

L’interpretazione elusiva che le società dei servizi di telecomunicazione stanno formulando porterebbe ad una grave perdita di gettito, non compensata, valutabile prudentemente in 100 mln. di euro annui.

Canone infrastrutture di telecomunicazione (antenne)

Al comma 831-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente” sono sostituite con le seguenti: “da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell’impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento”.

Motivazione

La proposta normativa corregge la criticità emersa con l’introduzione del comma 831-bis nella legge 160/2019, istitutiva del Canone unico. La tariffa forfetaria di 800 euro indipendentemente dalla superficie occupata appare all’evidenza illogica e discriminatoria, nonché gravemente impattante sul gettito dei Comuni, peraltro già determinato con i regolamenti del Canone unico adottati nel 2021.

La norma proposta introduce, invece, forme pur semplificate di commisurazione della tariffa in proporzione della superficie. Il livello del prelievo su un impianto-tipo, che si può collocare su una superficie di 45 metri quadrati, si manterrebbe al di sotto di 8mila euro, livello comunque significativamente inferiore non solo alle tariffe correntemente applicate dai Comuni anche nel pregresso regime di Cosap/Tosap, ma del valore dell’affitto del sito nel caso di aree private.

Altre modifiche al Canone unico (L. 160/2019)

Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al **comma 831-bis** dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “insistente sul territorio di ciascun ente” aggiungere le parole: “, con esclusivo riferimento alle aree di cui alla lettera a) del comma 819”.

2. Il **comma 820** è sostituito dal seguente:

820. Per i Comuni, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

3. Al **comma 837**, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”.

4. Al **comma 819** sono apportate le seguenti modificazioni:

- i) alla lettera a), dopo le parole “suolo pubblico” sono aggiunte le seguenti: “con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”;
- ii) alla lettera b), la parola “privato” è sostituita con le seguenti: “privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica”.

5. Al **comma 821** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita con la seguente: “h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”;

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

“i) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrono i presupposti;

“j) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

“k) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

“l) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone.”

Motivazione

*La proposta di cui al **comma 1** è necessaria a circoscrivere il campo di applicazione del canone forfetario per le infrastrutture di comunicazione elettronica, limitando la tariffa fissa prevista dal co.831-bis solo agli impianti insistenti sul patrimonio indisponibile/demanio dei*

Comuni, così come previsto dal precedente comma 819 che individua il presupposto impositivo del canone unico “nell’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al **demanio o al patrimonio indisponibile** degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. La disciplina del cd. “canone antenne” di cui al co. 831-bis, inserita in un momento successivo rispetto all’originaria disciplina del canone unico, presenta caratteristiche di specialità che mal si coordinano nel quadro della già speciale disciplina del canone unico; pertanto, le due disposizioni necessitano di un idoneo coordinamento.

Il **comma 2** punta a risolvere il problema della diversa formulazione prevista, nell’ambito della vigente normativa, tra i commi 820 e 837, che determina ambiguità in ordine all’individuazione del soggetto attivo del canone patrimoniale tra Comuni, Province e Città metropolitane.

Il **comma 3** chiarisce che la componente del canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari è di sola competenza comunale, in linea con quanto da sempre previsto con il d.lgs. n. 507 del 1993 in materia di prelievo sulla pubblicità locale. Si evitano, quindi, eventuali problemi di duplicazione del canone, in relazione a possibili concorrenze di competenze tra Comuni, Città metropolitane e Province.

Il **comma 4** chiarisce alcuni aspetti particolari dei presupposti applicativi del Canone unico, con la finalità di mettere al riparo da interpretazioni non univoche dell’attuale testo di legge.

Il **comma 5** riprende ai fini della modulazione del sistema sanzionatorio, alcuni dei criteri di riferimento previsti in ambito tributario.

Definizione di abitazione principale ai fini IMU

All’articolo 1, comma 741, lettera b), legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo è così sostituito: «Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»." e il secondo periodo è abrogato.

Motivazione

La riformulazione della definizione di abitazione principale tiene conto della sentenza 13 ottobre 2022, n. 209 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, della lettera b) del comma 741, dell’art. 1 della legge 160/2019, nella parte in cui stabilisce: «*[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*», anziché disporre: «*[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*».

Interventi di monitoraggio sul gettito dell’IMU, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022

Inserire il seguente articolo:

(Monitoraggio del gettito dell’IMU riconducibile all’abitazione principale, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022)

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell’IMU in materia di regime di imposizione sull’abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell’articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia e delle finanze un tavolo di

confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

2. Entro il 30 aprile 2026, il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.

Motivazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 ha in pratica dichiarato l'incostituzionalità di tutte le norme riguardanti la nozione di abitazione principale, stabilendo che non possano esserci restrizioni ai casi di pluralità di abitazioni principali utilizzate da diversi componenti del medesimo nucleo familiare.

La sentenza costituisce, peraltro il punto di arrivo di una lunga serie di modifiche normative e di pronunce giurisprudenziali, intervenuti negli scorsi anni, quando la classificazione tra le abitazioni principali e tra le unità abitative assimilabili alle principali ha comportato l'esenzione dei prelievi immobiliari comunali in base alla legge n. 208 del 2015, con compensazioni determinate in base al gettito all'epoca registrato.

Norme sul potenziamento dei recuperi di entrate e sulla partecipazione comunale all'accertamento

Art XX - Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE)

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni periodiche, possono calcolare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, sulla base dei risultati di riscossione registrati nell'anno precedente, o del biennio precedente, in deroga alle modalità previste dai principi contabili. La medesima modalità di calcolo opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Il dispositivo di cui al comma 1 può essere reiterato per un ulteriore triennio sulla base di un apposito piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate dell'ente.

3. Allo scadere del piano eventualmente reiterato, le modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità da applicare nell'esercizio successivo tornano ad essere quelle di cui ai principi contabili pro tempore in vigore.

Motivazione

La norma proposta introduce un diverso metodo di calcolo dell'ammontare obbligatoriamente accantonato sul bilancio di previsione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a fronte di programmi strutturati di intervento a potenziamento della capacità di riscossione delle entrate dell'ente locale. La norma costituisce pertanto un incentivo in termini di anticipazione della maggior capacità di spesa annuale dell'ente dovuta ai recuperi previsti dai programmi di intervento. In presenza di programmi triennali di recupero di entrate, la norma consente infatti di calcolare il FCDE in relazione agli andamenti registrati nel solo ultimo anno di consuntivo, a fronte degli attuali 3/5 anni.

La debolezza della riscossione locale è uno dei fenomeni ricorrenti non solo nei casi di crisi conclamata degli enti locali ma anche nei casi di fragilità finanziaria che caratterizzano una

quota più ampia di enti soprattutto tra le città medio-grandi e nel centro-sud. Si tratta quindi di un fattore di crisi che può diventare sistematico. La norma proposta realizza un'incentivazione che si stabilizza nel caso di raggiungimento dei risultati (riduzione del FCDE dovuta alle migliori performance) e che, in caso contrario, costringe l'ente ad una stretta finanziaria necessaria per la ricostituzione del FCDE su basi ordinarie.

Il sacrificio di finanza pubblica, peraltro eventuale e comunque di dimensioni modeste, che potrebbe derivare dalla temporanea maggior capacità di spesa concessa attraverso il calcolo meno severo del FCDE è ampiamente controbilanciato dagli effetti di miglioramento del sistema di gestione e riscossione delle entrate locali.

Modalità di devoluzione delle sanzioni per irregolarità catastali ex d.lgs. n. 23/2011

Inserire il seguente articolo:

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 2, comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è costituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante provvedimento del Direttore del Dipartimento delle Finanze, un gruppo di lavoro tecnico con la partecipazione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), al fine di formulare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una proposta per la devoluzione ai comuni di ubicazione degli immobili del 75 per cento delle sanzioni irrogate per l'inadempimento di obblighi di accatastamento o variazione degli immobili.

Motivazione

Il d.lgs. 23/2011, nel dettare norme attuative della legge 423/2009 sul federalismo fiscale municipale, disponeva un forte aumento delle sanzioni per irregolarità o mancati accatastamenti di immobili a beneficio dei Comuni di ubicazione degli immobili stessi.

Tale dispositivo non prevedeva decreti attuativi, essendo peraltro ben chiaro nei suoi intenti e anche nelle modalità attuative. Infatti, l’“Agenzia del territorio” (successivamente incorporata nell’Agenzia delle entrate) non solo era responsabile esclusiva dell’applicazione delle sanzioni in questione, ma era – ed è tuttora – anche perfettamente in grado di procedere al riversamento ai Comuni delle somme introitate ben tracciate per luogo di ubicazione degli immobili coinvolti. Nonostante queste evidenze la norma in questione resta tuttora vigente e del tutto inattuata.

Con la proposta normativa in esame si intende porre rimedio alla reiterata inadempienza, attraverso la formulazione di una proposta operativa e prevenendo così il prevedibile contenzioso cui potrebbe dar luogo una reiterata inerzia.

Gestione delle rateazioni per crediti di importo inferiore ai 1.000 euro

All’articolo 13 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n.110, dopo il comma 3 introdurre il seguente:

“3-bis. I piani di rateizzazione definiti a decorrere dal quarto mese successivo all’entrata in vigore del presente provvedimento, che comprendono crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore ai mille euro per ciascun ente, sono articolati in modo tale da assicurare l’incasso di tali crediti nell’ambito delle prime trentasei rate mensili, assicurando comunque che la restituzione di tali crediti nell’ambito di ciascuna rata, in presenza di altri crediti di entità unitaria maggiore o riferiti ad altri enti impositori, non incida per oltre il 75 per cento sul valore complessivo di ciascuna rata. In applicazione di tale soglia lo schema di rateazione potrà comportare l’estinzione dei crediti di cui al primo periodo entro un termine massimo di quarantotto mensilità. Nel caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti di pertinenza degli enti territoriali di

importo unitario non superiore a mille euro, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, il termine massimo di rateizzazione è fissato in quarantotto rate mensili. A decorrere dal 1° gennaio 2025 all'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il comma 1-bis è abrogato.”

Motivazione

L'art. 13 del d.lgs 110/2024 stabilisce la possibilità di una dilazione più lunga per crediti di importo pari o inferiore a 120.000 euro, con un numero di rate progressivamente incrementato nel prosieguo degli anni, che ora potrà raggiungere le 108 rate mensili. Tale previsione, pur nel rispetto formale della legge delega, potrebbe porre problemi di effettivo incasso della totalità delle rate concordate nelle situazioni critiche.

Si propone di introdurre una disposizione generale che preveda la riscossione dei carichi di minore entità unitaria compresi nell'importo oggetto di rateazione in un lasso di tempo inferiore (es: entro 36 mesi/48mesi), ferma restando l'entità complessiva costante di ciascuna rata, oltre che ovviamente del totale del debito rateizzato.

Con questa norma si intende assicurare un più spedito percorso di incasso dei crediti degli enti locali di minore entità (fino a mille euro), che costituiscono la maggior parte dei crediti locali affidati all'Agenzia entrate-riscossione, evitando che l'allungamento delle scadenze di rateizzazione disperda in importi irrisori gli incassi degli enti coinvolti.

L'importo complessivo della rata determinata dall'Agenzia resta coerente con le regole ordinariamente previste (all'attualità e per effetto delle modifiche indotte dal decreto), mentre si modifica la composizione delle rate da riscuotere nei primi anni di rateizzazione permettendo l'estinzione anticipata dei mini-crediti degli enti territoriali.

Si prevede comunque che una quota della rata non inferiore al 25% resti devoluta a tutti gli altri crediti oggetto di dilazione di pagamento, anche nel primo periodo di rateizzazione. In caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti locali di importo minore, il termine massimo viene fissato in 48 rate mensili.

A fronte di questo intervento viene altresì abolita la norma che permetteva a ciascun ente territoriale di determinare in modo autonomo propri periodi di dilazione dei pagamenti, commisurati a soglie predeterminate di importi dovuti, anche per i crediti affidati all'agente della riscossione (d.lgs. 46/1999, art. 26, co. 1-bis).

Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali

(Formulazione che tiene conto del comma 1091-bis introdotto con la legge di bilancio 2025)

1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018 è così sostituito:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al

personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all'anno 2023.

3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La riscrittura del comma 1091 risulta necessaria per risolvere problemi interpretativi residui (rispetto alla messa a punto operato con l'inserimento del comma 1091-bis e relativa alla nozione di "maggiori entrate"), che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell'evasione tributaria, la norma proposta elimina i vincoli derivanti dall'approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l'avvenuta approvazione di tali documenti, anche se in ritardo. Ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento con gli incentivi, né produce conseguenze sullo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni ai fini della sostenibilità dei propri bilanci.

L'ammontare dell'incentivo resta soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle maggiori entrate riscosse su IMU e Tari), l'altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite è rimasto invariato, mentre il secondo limite è stato innalzato al 50% del tabellare, misura che comunque rimane inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il limite è pari in via ordinaria al 50% (innalzato al 100% in connessione con il periodo di attuazione del PNRR) della retribuzione annuale linda (e non del tabellare). Sono così opportunamente attenuati i problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente.

Viene inoltre consentita un'incentivazione ridotta nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell'importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo del buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Si dispone, inoltre, che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi 2023, erogabili nel 2024, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall'approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle

erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile.

Infine, si prevede che gli incentivi relativi alle spese di lite erogabili ai dipendenti che assistono gli enti nei giudizi tributari siano erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che ha partecipato all'attività di difesa dell'ente mediante la tenuta del fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata mediante convenzione ex art. 30, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Capacità operativa dedicata da parte dell’Agenzia delle entrate

All’articolo 11, è aggiunto in fine il seguente comma:

x.L’Agenzia delle entrate, in fase di programmazione annuale delle attività, destina una quota della capacità operativa dei propri uffici territoriali non inferiore al 3 per cento all’esame delle segnalazioni qualificate fornite dai Comuni nell’ambito delle attività di partecipazione all’accertamento di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle segnalazioni relative ai DOCFA e alle verifiche della congruità delle rendite catastali. In ciascun ufficio territoriale dell’Agenzia è individuato un funzionario responsabile dei rapporti con i comuni con il compito di facilitare le comunicazioni, attivare iniziative per la diffusione e il miglioramento della qualità delle segnalazioni qualificate e promuovere l’efficacia dell’esame delle segnalazioni da parte del rispettivo ufficio territoriale.

Motivazione

Al fine di rilanciare le attività di partecipazione all’accertamento appare essenziale assicurare una maggior attenzione da parte dell’Agenzia, prevedendo una quota di attività degli uffici orientata al rapporto con i Comuni.

La partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali si è diffusa in maniera disomogenea e prevalente fra gli enti del Centro-Nord (Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana) mentre il processo ha stentato a svilupparsi nelle regioni meridionali. L’incentivazione dei Comuni mediante l’innalzamento al 100% della quota assegnata, che si è rivelata efficace per l’avvio del processo in Calabria e in Sicilia, deve essere accompagnata da un rafforzamento della governance centrale, per il progressivo coinvolgimento degli altri territori.

La modifica proposta non ha effetti sulla finanza pubblica, se non in termini di possibile incremento delle entrate erariali che si consolidano a regime.

Terreni agricoli ricadenti in aree montane

1. All’articolo 1, comma 758, lettera d) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in fine è aggiunto il seguente periodo: “I comuni individuati nell’elenco contenuto nella circolare di cui al periodo precedente possono essere modificati, a seguito della conclusione della fase istruttoria effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni competenti, con circolare integrativa. L’efficacia dell’integrazione è subordinata allo stanziamento delle risorse necessarie per ristorare i comuni delle relative minori entrate.”

Relazione illustrativa

Occorre prevedere un meccanismo di aggiornamento, attraverso la modifica del comma 758 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, demandato ad un atto amministrativo a conclusione dell’esperimento di una necessaria fase istruttoria, dei comuni i cui terreni possono essere inclusi/esclusi dall’esenzione dall’IMU. Ed invero, il riferimento alla circolare del 1993 sembra aver cristallizzato l’esenzione ai soli comuni inclusi in quell’elenco impedendo così ad altri di rientrare o meno in detto perimetro, come è avvenuto ad esempio per il comune di Campofelice di Fitalia per il quale è stato impossibile includerlo nel novero dei comuni che beneficiano dell’esenzione in questione nonostante la fase istruttoria si fosse conclusa positivamente.

La norma precisa che l’efficacia dell’integrazione è subordinata allo stanziamento delle risorse necessarie per ristorare i comuni delle relative minori entrate.

Art. XX - Assoggettamento IMU dei fabbricati con rendita impugnata

In deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia delle entrate, il comune accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il numero di anni accertabili o rimborsabili è pari a quello della durata della controversia catastale ed in ogni caso non può essere superiore a dieci anni.”.

Motivazione

La proposta ridefinisce, nel caso di rendita impugnata, i termini per una nuova opzione di accertamento (che si sostituisce a quella ordinaria), nonché i termini per la richiesta di rimborso del contribuente (legge 296/2006, co. 161 e 164).

Alla luce dell'inquadramento generale non esiste ad oggi una soluzione certa, offrendo la normativa diverse complicazioni, sia per il Comune che per il contribuente, nel caso di impugnazione della rendita e pagamento sulla base della rendita impugnata, con particolare riferimento alla problematica del numero di anni rimborsabili.